



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5430

Seduta del 25/07/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Giancarla Neva Sbrissa

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE "MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 9, 10, 11, 18 E 22, NONCHE' DELL'ALLEGATO C BIS DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 LUGLIO 2009, N. 2 "CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2008, N. 19 (RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE DELLA LOMBARDIA, DISCIPLINA DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E SOSTEGNO ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI)" (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA) - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Vice Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Alberto Bernini Riccardo Perini

Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Legge Regionale n. 19/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni “Riordino delle Comunità montane lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” ed in particolare l’art. 20 che dispone che mediante regolamento regionale vengano stabiliti i criteri di concessione dei contributi regionali nonché la durata del contributo, le modalità di erogazione e revoca e l’individuazione dei servizi riferiti alle funzioni oggetto del contributo alla forma associativa di cui all’articolo 19, comma 1;

VISTO il Regolamento regionale 27 luglio 2009 n. 2 “Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e sue successive modificazioni;

DATO ATTO delle variazioni intervenute, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. X/4774 del 28 gennaio 2016, nella organizzazione territoriale regionale e, in particolare, relativamente ai presidi organizzativi territoriali che hanno sostituito, in via sperimentale, la precedente organizzazione territoriale costituita dalle sedi territoriali regionali (STER), competenti al ricevimento delle domande e all’istruttoria per la concessione dei contributi regionali ai sensi del r.r. 2/2009;

RITENUTO pertanto di modificare il regolamento regionale 27 luglio 2009 n. 2, a seguito della variazione della organizzazione territoriale regionale mediante il più generico rinvio al rispettivo ufficio territoriale regionale, competente per territorio;

VALUTATO inoltre di modificare il regolamento 2/2009, in riferimento al requisito di accesso al contributo, costituito dall’iscrizione al registro regionale delle unioni di comuni lombarde, mediante la previsione di un termine annuale per l’iscrizione stessa al fine di consentire l’effettuazione e il completamento dell’istruttoria delle domande di iscrizione al registro entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande di contributo;

VALUTATO, infine, di inserire sia alcune modifiche inerenti la disciplina transitoria ai fini dell’adeguamento della disciplina dei contributi alle unioni alle modifiche introdotte sia ulteriori modifiche e integrazioni di specificazione e dettaglio per la coerenza dell’articolato;

VISTA la proposta di Regolamento regionale “Modifica degli articoli 2, 9, 10, 11, 18



Regione Lombardia
LA GIUNTA

e 22, nonché dell'allegato C bis del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 "Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il quale prevede che i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali siano approvati dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Regolamento regionale avente ad oggetto "Modifica degli articoli 2, 9, 10, 11, 18 e 22, nonché dell'allegato C bis del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 "Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)", così come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere la suddetta proposta di regolamento regionale, così come previsto dall'articolo 42 dello Statuto di autonomia della Lombardia, alla commissione consiliare competente.

IL SEGRETARIO

GIANCARLA NEVA SBRISSA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1

Modifica degli articoli 2, 9, 10, 11, 18 e 22, nonché dell'allegato C bis del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 “Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)”.

Art. 1

(Modifiche al r.r. 2/2009)

1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 “Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“entro il 31 dicembre dell'anno precedente al termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo straordinario ovvero entro il primo di aprile dell'anno di presentazione della domanda di concessione del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 10; la richiesta di iscrizione al registro deve essere inviata alla Regione entro il novantesimo giorno antecedente i termini previsti dal presente comma.”*;
- b) al comma 1 dell'articolo 9 le parole *“il rendiconto annuale dell'esercizio finanziario”* sono sostituite dalle seguenti: *“il rendiconto annuale, dell'unione e dei comuni aderenti, dell'esercizio finanziario”*;
- c) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
“3 bis. La relazione annuale di cui al comma 1 consiste nel prodotto dell'elaborazione dei dati economici, amministrativi e organizzativi inseriti dall'unione, ai sensi dei commi 1 e 2, nella piattaforma informativa regionale dedicata alla stessa relazione annuale, accessibile tramite il sito 'https://relazioneannuale.rl2.it'. L'inserimento, da parte dell'unione, dei dati di cui al precedente periodo nella piattaforma informativa regionale equivale alla trasmissione alla Regione della relazione di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 19/2008 e al comma 1 del presente articolo.”;
- d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 le parole *“alla sede territoriale regionale (STER) competente per provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'ufficio territoriale regionale, competente per territorio,”*;
- e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole *“la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali”*, sono aggiunte le seguenti: *“, ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio”*;
- f) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole *“alle STER competenti per provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'ufficio territoriale regionale, competente per territorio,”*;
- g) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole *“la struttura regionale alla quale presentare la domanda di contributo straordinario è quella competente per i rapporti*

- con gli enti locali” sono aggiunte le seguenti: “, ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio”;*
- h) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 le parole “il rendiconto annuale dell’esercizio finanziario dell’anno precedente riferibile a quello di concessione del contributo,” sono sostituite dalle seguenti: “il rendiconto annuale, dell’unione e dei comuni aderenti, dell’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di concessione del contributo,”;*
 - i) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 le parole “dalla normativa statale vigente in materia” sono sostituite dalle parole: “in base alla normativa statale vigente in materia”;*
 - j) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 è soppressa;*
 - k) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 18 le parole “della STER presso la quale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ufficio territoriale regionale, competente per territorio, presso il quale”;*
 - l) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 18 dopo le parole “alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali” sono aggiunte le seguenti: “, ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio”;*
 - m) al comma 1 dell’articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove sussista un ufficio territoriale regionale, competente per il territorio della Città metropolitana di Milano, il provvedimento di cui al presente comma è adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente dell’ufficio territoriale regionale presso il quale è stata presentata la domanda di contributo.”;*
 - n) dopo il comma 1 dell’articolo 22 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il requisito dell’iscrizione nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, si applica a partire dalla presentazione delle domande di concessione del contributo ordinario o straordinario per l’annualità 2017. In prima applicazione del presente comma, la scadenza per l’invio alla Regione della richiesta di iscrizione al registro regionale delle unioni di comuni lombarde è posticipata, per l’annualità 2016 , al sessantesimo giorno precedente ai termini di cui all’articolo 2, comma 1, per le unioni costituite entro la scadenza di cui al presente periodo e composte da almeno un comune che abbia rinnovato i propri organi elettivi nell’anno 2016.”;*
 - o) l’allegato C bis “RICHIESTA DI DEROGA ALL’AMBITO TERRITORIALE” è sostituito dal seguente:*

“Allegato C bis

RICHIESTA DI DEROGA ALL’AMBITO TERRITORIALE

Prot.

Data

*Struttura regionale competente
per i rapporti con gli enti locali*

*p.c. Ufficio territoriale regionale
(Area territoriale di competenza
in cui ha sede l’Unione di
Comuni)*

Oggetto: Richiesta di deroga all'ambito territoriale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 19/2008 ai sensi dell'articolo 20 del regolamento regionale n. 2/2009.

I sottoscritti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione di comuni Lombarda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ quali rappresentanti legali dell'ente chiedono ai sensi dell'articolo 20 la deroga all'ambito territoriale di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 19/2008.

La deroga è relativa a:

- unioni costituite a seguito di trasformazione di altre forme associative che già gestivano funzioni e servizi in forma associata;*
- comuni che appartengono ad ambiti territoriali diversi ma che motivano la deroga in ragione dell'omogeneità del territorio interessato dalla gestione associata in termini di maggiore efficacia, efficienza ed economicità.*

Breve motivazione:

Si allega:

- inquadramento cartografico dell'Unione rispetto agli ambiti territoriali interessati;*
- relazione che evidenzia le motivazioni della richiesta di deroga;*
- documentazione relativa all'esistenza di una forma di gestione dei servizi comunali prima dell'entrata in vigore del regolamento tra i comuni dell'Unione di Comuni Lombarda - solo se la richiesta di deroga sia effettuata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), del regolamento.*

I Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione di Comuni".

Relazione illustrativa

Le modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2, riguardano gli articoli 2, 9, 10, 11, 18 e 22, nonché l'allegato C) bis.

La modifica inerente l'articolo 2, comma 1, prevede che l'iscrizione al registro regionale delle unioni di comuni lombarde, che costituisce un requisito per l'accesso al contributo ai sensi dell'articolo 20 bis della l.r. 19/2008, debba avvenire entro l'anno precedente a quello di richiesta di contributo straordinario (termine per le domande, in base all'articolo 10, comma 2, del reg. reg. 2/2009, fissato al 31 gennaio di ogni anno, ove non diversamente stabilito con DGR) ed entro il primo aprile dell'anno di riferimento per la richiesta di contributo ordinario (termine per le domande, in base all'articolo 10, comma 1, del reg. reg. 2/2009, fissato al 10 maggio di ogni anno, ove non diversamente stabilito con DGR).

La modifica si è resa necessaria al fine di consentire ai funzionari regionali di effettuare e completare l'istruttoria delle domande di iscrizione al registro nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale che determina le modalità di iscrizione al registro (DGR X/3304 del 27 marzo 2015), tenuto conto dei tempi necessari a verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione, e per evitare che nuove richieste di iscrizione siano presentate a pochi giorni dalla scadenza del termine per la domanda di concessione del contributo (nella DGR X/3304/2015 non è stato, infatti, previsto alcun termine per la presentazione della domanda).

In proposito, si è specificato che la richiesta di iscrizione al registro dovrà essere inviata entro il 90° giorno precedente i citati termini del 31/12 e del 1/4.

Conseguente a tale modifica è la modifica all'articolo 22, che aggiunge il comma 1 bis; infatti si prevede l'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 (ovvero, la previsione dei termini per l'iscrizione al registro regionale delle unioni di comuni lombarde) a partire dall'anno 2017, al fine di consentire alle unioni di adempiere tempestivamente al requisito introdotto con la modifica regolamentare. La proposta di norma transitoria (per la sola annualità 2016) è volta ad agevolare il rispetto degli adempimenti stabiliti dalla disciplina regionale (inclusa la presente proposta regolamentare) per l'iscrizione al registro regionale delle unioni di comuni lombarde (quale condizione per l'accesso ai contributi regionali) da parte delle unioni (già costituite o che comunque saranno costituite entro il sessantesimo giorno antecedente i termini di cui al comma 1 dell'art. 2 del reg. reg. 2/2009) nelle quali almeno uno dei comuni aderenti sia stato interessato, nel 2016, dalle elezioni amministrative. In tal caso, il termine per la richiesta d'iscrizione al registro scadrà trenta giorni dopo (entro il sessantesimo giorno) il termine ordinario (entro il novantesimo giorno antecedente i termini del 31/12 e del 1 aprile) fissato dall'articolo 2, comma 1, del reg. reg. 2/2009, come integrato dalla lettera a), comma 1, art. 1 della presente proposta di articolato. Per le unioni che, nel 2016, non si trovino in tale condizione il termine per l'invio della richiesta di iscrizione al registro resta ovviamente quello fissato dall'art. 2, comma 1, del reg. reg. 2/2009, come modificato.

Al nuovo comma 3-bis dell'art. 9 si specifica meglio che la Relazione Annuale è frutto della correlazione delle Unioni di Comuni Lombarde con l'applicativo regionale già in essere "Relazione annuale sull'andamento della gestione associata" (raggiungibile al sito <https://relazioneannuale.rl2.it>), ossia la Relazione Annuale di cui all'art. 20, comma 2, l.r. 19/2008 si genera automaticamente quando le unioni inseriscono i fatti economici, amministrativi e

organizzativi all'interno della piattaforma informatica come richiesto, lasciando all'unione il compito di verificare e firmare digitalmente il file prodotto, che rappresenta l'elaborato richiesto al comma 1 dello stesso articolo 9 del reg. reg. 2/2009, “[omissis] unitamente ad una relazione annuale che elabora un'analisi sull'utilizzo del contributo erogato”, in quanto elaborata dalla piattaforma informatica stessa.

Per quanto riguarda le modifiche proposte all'art. 9, comma 1, e all'art. 11, comma 2, lettera a), con la conseguente soppressione della lettera b) dello stesso comma 2, si tratta di uniformare la trasmissione documentale del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo all'Unione, nel formato già in uso presso il Ministero dell'Interno, disposto con decreto del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del Decreto del 23 settembre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 228 del 1° ottobre 2015), che dettaglia le proprietà del file informatico nonché la tipologia (XML) per la trasmissione degli stessi. Il fine ultimo di questa modifica è quello di permettere l'analisi e la comparazione dei fatti economici ed amministrativi dell'unione e dei comuni aderenti (anche i loro rendiconti annuali dovranno essere allegati dall'unione di riferimento: tale disposizione si applicherà, peraltro, dall'annualità 2017 in quanto i termini per la presentazione delle domande di contributo ordinario per il 2016 sono ormai decorsi) e semplificare l'iter di inserimento dei dati richiesti nella piattaforma informatica dedicata alla relazione annuale.

Le modifiche di cui all'articolo 10, all'articolo 18 e all'Allegato C) bis, inerenti ad alcuni passaggi procedurali della disciplina dei contributi di cui all'articolo 20 della l.r. 19/2008, si sono rese necessarie a seguito della variazione della organizzazione territoriale regionale per la Città metropolitana di Milano: in luogo del richiamo alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali (in quanto all'epoca non presente la STER per l'area metropolitana di Milano), si effettua un più generale rinvio al presidio regionale territorialmente competente (attualmente previsto: UTR), in modo da introdurre in norma un elemento di flessibilità nel rinvio a presidi organizzativi regionali sul territorio, la cui definizione rientra tra i profili organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale con appositi provvedimenti amministrativi (*ex art. 12, l.r. 20/2008*).

Analogamente, si propone di sostituire nel testo tutti i rinvii alle sedi territoriali regionali (STER) con il più generico rinvio al rispettivo presidio regionale territorialmente competente.

Le modifiche apportate al regolamento regionale 2/2009 non comportano maggiore spesa e non incidono, pertanto, sulla disponibilità del bilancio regionale.